

111.01 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.

Art. 111.

1. Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV del capo II del titolo X del libro V del codice saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica. (1)
2. Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori e i controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.

(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

Documenti collegati:

[111.14 quaterdecies c.c. Disp. Att.](#)

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.14 -quaterdecies. (1) Art. 111.14 -quaterdecies. (1) 1. La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società

[111.13 terdecies c.c. Disp. Att.](#)

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.13 -terdecies. (1) Art. 111.13 -terdecies. (1) 1. La deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo 2446 del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese

[111.12 duodecies c.c. Disp. Att.](#)

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.12 -duodecies. (1) Art. 111.12 -duodecies. (1) 1. Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per

[111.11 undecies c.c. Disp. Att.](#)

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.11 -undecies. (1) Art. 111.11 -undecies. (1) 1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto

111.01 c.c. Disp. Att.

[111.10 decies c.c. Disp. Att.](#)

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.10 -decies. (1) Art. 111.10 -decies. (1) 1. Ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto dall'

[111.09 nonies c.c. Disp. Att.](#)

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.9 -nonies. (1) Art. 111.9 -nonies. (1) 1. Le società di revisione di cui al secondo comma dell'articolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo 27

[111.08 octies c.c. Disp. Att.8](#)

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.8 -octies. (1) Art. 111.8 -octies. (1) 1. Sono investitori istituzionali destinati alle società cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i

[111.07 septies c.c. Disp. Att.](#)

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.7 -septies. (1) Art. 111.7 -septies. (1) 1. Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai

[111.06 sexies c.c. Disp. Att.](#)

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.6 -sexies. (1) Art. 111.6 -sexies. (1) 1. Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati. (1) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

[111.05 quinques c.c. Disp. Att.](#)

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.5 -quinquies. (1) Art. 111.5 -quinquies. (1) (...) (1) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che sostituisce l'art. 2632 del codice civile.

[111.04 quater c.c. Disp. Att.](#)

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.4 -quater. (1) Art. 111.4 -quater. (1) 1. La società di revisione di cui all'articolo 2447-ter del codice è scelta tra quelle iscritte nell'albo speciale delle società di

111.01 c.c. Disp. Att.

111.03 ter c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.3 -ter. (1) Art. 111.3 -ter. (1) 1. Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo,

111.02 bis c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.2 -bis. (1) Art. 111.2 -bis. (1) 1. La misura rilevante di cui all'articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello